



COMUNE DI PAGANI
PROVINCIA di SALERNO

P.zza D'Arezzo, 33 - 84016 PAGANI (SA) - Tel. 0813240111 -

REGOLAMENTO
PER
I RIPRISTINI STRADALI

Approvato con delibera di C.C. n.13 in data 30/03/2023

Aggiornamento Febbraio 2023

Approvato con deliberazione C. C. n. 13 in data 30/03/2023

- Art. 1) – Scopo del regolamento
- Art. 2) – Applicazione delle norme
- Art. 3) – Condotte gas metano
- Art. 4) – Integrazione contratti in essere
- Art. 5) – Documentazione da presentare
- Art. 6) – Richiesta autorizzazione
- Art. 7) – Lavori urgenti ed indifferibili
- Art. 8) – Cartellonistica
- Art. 9) – Autorizzazione e loro validità
- Art. 10) – Comunicazione prima dell’inizio dei lavori
- Art. 11) – Variazioni alle opere autorizzate
- Art. 12) – Sospensione lavori per manifestazioni pubbliche
- Art. 13) – Manomissioni senza autorizzazione
- Art. 14) – Cauzioni
- Art. 15) – Ritiro autorizzazioni
- Art. 16) – Messa in sicurezza del cantiere
- Art. 17) – Sospensione dei lavori
- Art. 18) – Sospensione lavori per esecuzione difforme
- Art. 19) – Richiesta saggi
- Art. 20) – Responsabilità per danni
- Art. 21) – Spostamento servizi
- Art. 22) – Incolumità persone e cose
- Art. 23) – Intervento dell’Amministrazione Comunale per motivi di sicurezza
- Art. 24) – Preparazione del cantiere
- Art. 25) – Intersezione con servizi preesistenti
- Art. 26) – Distanze minime
- Art. 27) – Taglio pavimentazione
- Art. 28) – Attraversamenti
- Art. 29) – Demolizione pavimentazione non asfaltate
- Art. 30) – Modalità
- Art. 31) – Dimensione scavi
- Art. 32) – Segnaletica stradale
- Art. 33) – Lunghezza apertura scavi
- Art. 34) – Scavi aperti
- Art. 35) – Rinterro e ripristino provvisorio
- Art. 36) – Sottofondo su strade asfaltate
- Art. 37) – Ripristino definitivo
- Art. 38) – Pavimentazioni lastricate o ammattonate
- Art. 39) – Lavori contemporanei tra Enti diversi
- Art. 40) – Strada in lastricato o ammattonato
- Art. 41) – Pavimentazioni in cubetti di porfido, autobloccanti o acciottolato

- Art. 42) – Strade sterrate con ossatura
- Art. 43) – Strade sterrate senza ossatura o mulattiere
- Art. 44) – Ripristino marciapiedi
- Art. 45) – Manutenzione pozzetti - riposizionamento
- Art. 46) – Segnaletica verticale
- Art. 47) – Segnaletica orizzontale
- Art. 48) – Ordinanze integrative
- Art. 49) – Sanzioni e loro motivazione
- Art. 50) – Incameramento cauzioni
- Art. 51) – Piano annuale interventi dei concessionari di pubblici servizi
- Art. 52) – Rilascio benessere finale
- Art. 53) – Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER RIPRISTINO SEDI STRADALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di regolamentare i compiti di tutela delle strade comunali e di uso pubblico, mantenendole in perfetto stato di efficienza e sicurezza, disciplinando le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera delle tubature principali, secondarie, di allacciamento alle utenze private per la fornitura di servizi, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti, oltre che per la realizzazione e manutenzione di marciapiedi, inoltre ha lo scopo di regolare il transito di mezzi speciali, automezzi d'opera sul territorio comunale.

Art 2

Applicazione delle norme

Le seguenti norme si applicano anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi esistenti.

Art. 3

Condotte gas metano

Per la messa in opera delle tubazioni di metanodotto la società concessionaria dovrà, per qualsiasi lavoro, oltre a quanto riportato nei seguenti articoli, attenersi a tutte le disposizioni stabilite dal D.M. 24/11/1984 - Ministero degli Interni – e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme contenute in leggi, decreti e circolari, che disciplinano la materia in oggetto del seguente regolamento.

(Il testo del presente D.M., del quale si ritiene utile riportare anche la premessa, è comprensivo delle modifiche successive apportate dai seguenti Decreti ministeriali: 12 febbraio 1989; 22 maggio 1989; 27 novembre 1989; 8 giugno 1993; 16 novembre 1999. A parte va menzionato il D.M. 21 dicembre 1991, il quale ha disposto integrazioni riguardanti il carico e lo scarico di veicoli-cisterna che trasportano gas del tipo disciplinato nel presente D.M.). DIRETTIVA del 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici (G.U. n. 58 in data 11 marzo 1999)

Art 4

Integrazione contratti in essere

I richiami ai lavori stradali contenuti in contratti e convenzioni già stipulate, devono intendersi automaticamente integrati e/o sostituiti dalle disposizioni di cui al presente regolamento.

Le convenzioni od i contratti da stipulare dovranno inderogabilmente contenere l'obbligo per il concessionario o l'appaltatore di conformarsi al presente regolamento.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 5

Documentazione da presentare

Per il transito di mezzi speciali, automezzi ecc., in aree pedonali, di interesse particolare, o comunque con pavimentazioni speciali, e per ogni e qualsiasi posa in opera di tubazioni, cavi, sia di interesse pubblico che privato, nel territorio comunale, dovrà essere fatta singola **richiesta** all'Amministrazione Comunale, **30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori**, corredata obbligatoriamente da una breve relazione sui lavori da svolgersi comprensiva dell'elenco dei materiali da utilizzare, da idonea planimetria con indicazione del percorso, da disegni dei particolari costruttivi delle opere da realizzare, di un eventuale richiesta di ordinanza atta alla regolamentazione della circolazione nonché copia della fidejussione, così come riportato nel modello di richiesta

autorizzazione ed allegato al presente regolamento.

Il richiedente dovrà ottenere a propria cura e spese tutti i nulla osta ed autorizzazioni necessarie presso altri enti e/o uffici Comunali, da allegare obbligatoriamente alla domanda di autorizzazione alla manomissione stradale, in particolare nel caso di soggetti privati si dovrà allegare all'istanza di autorizzazione in nulla osta del gestore interessato alle opere di manutenzione.

La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e della presentazione dei nulla osta summenzionati, è motivo di sospensione della pratica. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione scritta all'appaltatore e/o concessionario, **il quale avrà 15 (quindici) giorni di tempo per integrare la documentazione**. In mancanza dell'integrazione richiesta, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta.

Art. 6 **Richiesta autorizzazione**

La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire, è ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso di singoli interventi programmati da eseguire in sequenza sulla stessa strada, le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente e per ciascun soggetto richiedente previo parere da parte del Comando di Polizia Locale.

Art. 7 **Lavori urgenti ed indifferibili**

Per l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili, in presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità a cose e/o persone, quali ad esempio fughe di gas, guasti a linee elettriche, reti idriche e telefoniche **principali**, la società richiedente dovrà procedere all'immediata esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dell'area interessata, contemporaneamente tramite mezzo di comunicazione idoneo (mail, pec, etc.), dovrà obbligatoriamente:

a) dare distinta ed immediata comunicazione scritta sia all'ufficio Tecnico del Settore LL.PP. che al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di legge.

b) entro i **3 (tre)** giorni successivi dalla data dell'intervento urgente, il concessionario o appaltatore, dovrà obbligatoriamente presentare domanda come specificato agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, allo scopo di ottenere l'autorizzazione e le relative prescrizioni per i ripristini stradali.

c) la procedura di urgenza avviata dal concessionario senza che sussistano i presupposti di cui all'art. 7 sarà oggetto di penale, dopo le opportune verifiche e sopralluoghi del competente Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici e/o del Comando di Polizia Locale.

d) la violazione di uno o più punti del presente articolo, equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata.

Art. 8 **Cartellonistica**

E' fatto obbligo al concessionario/appaltatore nel caso di manomissione > di 30.00 ml di:

- a) realizzare disegni esplicativi, comprensivi di eventuali sezioni, che indichino i servizi preesistenti sotto la sede stradale e la loro precisa ubicazione tutto eseguito, per quanto i servizi Comunali, sotto precise, indicazione del competente Settore Lavori Pubblici;
- a) predisporre cartelli da apporre obbligatoriamente in prossimità del cantiere, con le indicazioni previste dalle norme sui lavori pubblici e dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Resta invariata la possibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di richiedere ulteriore documentazione integrativa anche per scavi di lunghezza inf. a 30 ml.

Art. 9 **Autorizzazioni e loro validità**

L'autorizzazione dovrà riportare:

- a) generalità del richiedente
- b) oggetto dell'autorizzazione
- c) indicazione dell'inizio e della fine lavori (Certificato di regolare esecuzione)
- d) caratteristiche tecniche dell'area pubblica interessata
- e) periodo di validità dell'autorizzazione
- f) espressa riserva che il Comune di Pagani (SA) non si assume alcuna responsabilità in relazione agli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'autorizzazione stessa, relativi all'eventuale danneggiamento di servizi sotterranei esistenti, per danni causati a persone cose e veicoli, sia durante il corso dei lavori che successivamente, durante il periodo di assestamento del ripristino provvisorio, o per la cattiva esecuzione del ripristino o in relazione alla sicurezza stradale.
- f) in allegato i modelli inerenti, la richiesta di autorizzazione.

Le autorizzazioni hanno una validità di **1 (un mese)** a decorrere dalla data del rilascio per piccoli tratti con estensione **minore di 30.00 ml** e i singoli allacciamenti.

La validità è invece di **3 (tre) mesi** per tratti di lunghezza **pari o maggiore di 30.00 ml**.

Sono possibili, per giustificati motivi riconosciuti dal Responsabile del Procedimento, rinnovi o proroghe delle autorizzazioni rilasciate, se richieste almeno **sette giorni prima** della scadenza.

Eeguire i lavori, non rispettando i termini sopra indicati, rende automaticamente l'opera sia in fase di realizzazione, che completata, non autorizzata e quindi perseguibile.

Tutte le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere integrate della documentazione mancante, nel rispetto dell'art. 5.

Art. 10 **Comunicazione prima dell'inizio dei lavori**

Il soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione stradale è obbligato a comunicare per scritto all'Ufficio Tecnico competente, prima di iniziare i lavori, tutte le informazioni inerenti quanto sopra specificato e comunque:

- a) gli estremi dell'autorizzazione
- b) la data d'inizio e fine lavori
- c) la documentazione fotografica in caso aree di interesse particolare o comunque con pavimentazioni diverse dal conglomerato bituminoso
- d) gli estremi dell'impresa che eseguirà il lavoro
- e) i dati personali del Responsabile di cantiere comprensivo del recapito telefonico
- f) il soggetto titolare dell'autorizzazione con il recapito telefonico
- g) i tempi di esecuzione dei lavori fino alla completa esecuzione del binder per la messa in sicurezza dello scavo e la chiusura temporanea del cantiere con il ripristino della eventuale segnaletica orizzontale e verticale, in attesa dei ripristini finali
- h) eventuali sezioni come richiesto dall'articolo 8a) con la nuova ubicazione del servizio precedentemente definita con i tecnici dell'Ufficio Tecnico LL.PP..

Art. 11
Variazioni delle opere autorizzate

Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento del nuovo nulla osta.

La mancata ottemperanza a questo articolo equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata.

Art. 12
Sospensione lavori per manifestazioni pubbliche

Le autorizzazioni rilasciate per strade o piazze interessate da manifestazioni pubbliche, verranno sospese previa comunicazione scritta, da comunicare **15 (quindici) giorni** prima dell'evento, senza che il soggetto titolare dell'autorizzazione stessa possa chiedere alcun compenso o indennizzo per la sopra citata sospensione, previa messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento.

L'autorizzazione diverrà nuovamente valida a partire dal giorno successivo alla data di ultimazione della manifestazione pubblica.

REALIZZAZIONE DI OPERE DIFFORMI O SENZA AUTORIZZAZIONE

Art. 13
Manomissioni senza autorizzazione

Per l'opera realizzata senza autorizzazione o in modo difforme dall'autorizzazione stessa, oltre ad essere sanzionata ai sensi di legge, il titolare dell'opera abusiva dovrà presentare domanda di sanatoria allegando tutti i documenti previsti dall'articolo 5 e 10.

L'Amministrazione Comunale, vista la domanda presentata si riserva di esprimere, dopo la valutazione tecnica dell'opera eseguita di:

- a) sanare l'opera applicando la penale prevista all'art. 49;
- b) dichiarare non sanabile i lavori eseguiti in riferimento alle sotto indicate valutazioni:
 - b₁) nel caso che il servizio realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o privati, servizi di pubblica utilità,
 - b₂) nel caso di interferenza con la realizzazione di un'opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione.

Nei suddetti casi il Titolare della manomissione dovrà effettuare il ripristino a proprie spese e cure, senza che lo stesso soggetto possa richiedere alcun compenso o indennizzo all'Amministrazione Comunale.

SPESE DI SEGRETERIA E CAUZIONI

Art. 14 Cauzioni

Art. 14a – A garanzia dei lavori di ripristino delle pavimentazioni, il richiedente dovrà presentare deposito cauzionale così determinato:

pavimentazioni in conglomerato bituminoso:

- € 585,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
- € 1.165,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq. 3,00
- € 2.330,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq. 5,00
- € 117,00 al metro quadrato per scavi oltre i 5,01 mq.

pavimentazione in materiale lapideo o in autobloccanti:

- € 1.165,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
- € 1.750,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq. 3,00
- € 2.330,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq. 5,00
- € 235,00 al metro quadrato per scavi oltre i 5,01 mq.

pavimentazioni sterrate ed aree verdi:

- € 295,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
- € 585,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq. 3,00
- € 1.165,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq. 5,00
- € 70,00 al metro quadrato per scavi oltre i 5,01 mq.

Le tariffe di cui al precedente comma, aggiornate ad Agosto 2022, saranno successivamente aggiornate con cadenza semestrale, a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento sulla base delle variazioni ISTAT del costo delle costruzioni con determina del Responsabile del Settore.

In casi particolari, a seguito delle valutazioni delle caratteristiche tecniche e della estensione degli interventi di ripristino conseguenti ad eventuali danni, l'Ufficio Tecnico, nella figura del funzionario responsabile, potrà indicare un diverso importo da versare a titolo di cauzione.

Le cauzioni sopra elencate saranno recuperate dai concessionari 6 (sei) mesi dopo la dichiarazione di cui all'art. 16c del presente Regolamento.

Art. 14a₁ – Al momento del ritiro dell'autorizzazione alla manomissione, previo parere da parte della Polizia Locale, si dovranno presentare:

- ricevuta del versamento per diritti di segreteria,
- ricevuta del versamento del deposito cauzionale.

Art. 14b – Per le domande presentate da Enti Sovra-Comunali, Consorzi, Aziende speciali ecc., in luogo del deposito cauzionale di cui all'Art. 14a, si applicano i seguenti criteri:

- a) dovrà essere versata apposita cauzione a garanzia della regolare esecuzione delle opere, pari a **10.000,00 €** per ogni anno solare.

b) in caso di interventi con importo dei lavori maggiore o uguale a **100.000,00 €**, i soggetti concessionari, prima dell'inizio dei lavori, dovranno costituire ulteriore cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori appaltati.

Le suddette cauzioni potranno essere costituite mediante polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa, automaticamente rinnovabile di anno in anno su dichiarazione del concessionario.

Il mancato versamento della cauzione e la sua mancata trasmissione all'Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici, comporterà la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alla manomissione o la cessazione della validità delle autorizzazioni rilasciate, fatta eccezione per i soli casi contemplati **all'articolo 7**.

Art. 15

Ritiro autorizzazioni

Le autorizzazioni agli scavi potranno essere ritirate da persone autorizzate durante gli orari di apertura al pubblico.

DISPOSIZIONI DI CANTIERE

Art. 16

Messa in sicurezza del cantiere

a) per i singoli allacciamenti e per gli interventi con uno sviluppo minore di 30,00 ml., la data di inizio lavori e la data di esecuzione del binder devono coincidere con la data di rilascio dell'autorizzazione, con l'obbligo, comunque, di comunicare la fine dei lavori.

b) per gli interventi che hanno uno sviluppo maggiore di 30,00 ml. i soggetti titolari dell'autorizzazione alla manomissione dovranno comunicare la data effettiva di esecuzione dello strato di binder, con l'obbligo, comunque, di comunicare la fine dei lavori.

c) per ogni singola autorizzazione il titolare ha l'obbligo di comunicare la data di esecuzione del tappeto di usura e il ripristino dell'eventuale segnaletica orizzontale o verticale presente prima dell'esecuzione della manomissione, nonché l'eventuale documentazione fotografica finale in caso di lavori eseguiti in aree con pavimentazioni di cui agli articoli 40 e 41, con l'obbligo, comunque, di comunicare la fine dei lavori.

Art. 17

Sospensione del cantiere

I lavori possono essere sospesi quando, a seguito di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale- Settore Lavori Pubblici o della Polizia Municipale, vengano rilevati:

- la realizzazione di opere difformi dall'autorizzazione rilasciata;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza del cantiere;
- inosservanza di uno o più articoli del presente Regolamento o del nuovo codice della strada.

Art. 18

Sospensione lavori per esecuzione difforme

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere in sede di sopralluogo dei tecnici dell'Ufficio Tecnico LL.PP. il diritto di chiedere, per un'esatta analisi dell'opera in esecuzione, la realizzazione di saggi distruttivi e il conseguente ripristino a totale cura e spese del concessionario, senza che questo possa pretendere compenso o indennizzo di ogni genere.

Art. 19 **Richiesta saggi**

I concessionari delle autorizzazioni alle manomissioni, sono responsabili per eventuali danni, disagi ecc. che possano arrecare a persone, animali o cose durante l'esecuzione dei lavori e per un anno solare a decorrere dalla data di comunicazione di cui all'articolo 16c del presente Regolamento.

L'amministrazione Comunale si riserva di verificare i lavori eseguiti, anche con la realizzazione di saggi distruttivi conseguente ripristino a cura e spese del concessionario, di contestare quanto non realizzato a regola d'arte, con l'applicazione delle sanzioni previste.

In caso di mancata comunicazione di fine lavori secondo quanto indicato dall'articolo 16c, il concessionario della manomissione stradale sarà ritenuto responsabile per i successivi **cinque anni solari dalla data di dichiarazione di inizio lavori**.

Art. 20 **Responsabilità per danni**

Qualora se ne presenti la necessità, per nuovi lavori o per altre cause, il Comune può chiedere lo spostamento delle tubazioni o delle condutture di proprietà di terzi, Enti, società, Consorzi o privati concessionari e gli stessi sono obbligati, nei limiti di legge, ad eseguire i lavori nel minor tempo possibile dalla presentazione della richiesta dell'ente, la quale costituisce autorizzazione alla manomissione e ripristini necessari, preventivamente concordati e economicamente quantificati con L'ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici, si evidenziasse la presenza di un servizio all'interno di una sezione idraulica sia essa fossi, canali ecc. anche se tale circostanza fosse causa di lavori eseguiti in anni precedenti, il Gestore del servizio è obbligato alla modifica del tracciato del servizio e a ripristinare la situazione precedente al primo intervento o come da indicazione dell'Ufficio Tecnico competente, a propria cura e spese.

Art. 21 **Spostamento servizi**

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte quelle precauzioni atte a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Dovranno inoltre essere ottemperate tutte le prescrizioni del nuovo codice della strada e le norme che regolino l'esecuzione dei lavori lungo le arterie stradali.

Art. 22 **Incolumità persone e cose**

L'amministrazione Comunale si riserva di intervenire per la messa in sicurezza della circolazione stradale con le seguenti metodologie:

a) in caso di grave pericolo, autonomamente senza alcun preavviso, con comunicazione al Comando di Polizia Municipale per i rilievi di legge previsti nel nuovo Codice della Strada e con il recupero in danno delle spese sostenute;

b) in caso di minore pericolo l'Amministrazione Comunale invierà specifica nota al concessionario che entro 24 (ventiquattro) ore dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato, trascorso tale termine l'Ente è autorizzato ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

A seguito di un intervento eseguito l'Ufficio Tecnico l'Amministrazione Comunale applicherà il Prezzario della Regione Campania vigente, per la quantificazione dei costi affrontati e ne darà comunicazione alla segreteria per la notifica al Soggetto concessionario per l'attivazione della procedura amministrativa per il recupero delle spese dalle cauzioni o dalle fidejussioni.

PREPARAZIONE DELLO SCAVO

Art. 23

Intervento dell'Amministrazione Comunale per motivi di sicurezza

E' onere del concessionario la preparazione del cantiere nel rispetto del nuovo codice della strada, nonché del D. Lgs. 794/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24

Preparazione del cantiere

Lo scavo sarà effettuato, sia come larghezza sia come andamento dell'asse, in modo che lo scavo stesso non risulti interessato dai servizi individuati con le sezioni preventive, nel caso di interferenze, sarà onere esclusivo del concessionario provvedere allo spostamento a proprie cure e spese, concordando con l'Ufficio Tecnico d- Settore LL.PP.

Art. 25

Intersezione con servizi preesistenti

Salvo modifiche precedentemente concordate con l'Ufficio Tecnico di questo Ente, o disposizioni di legge, la distanza minima dello scavo dai fabbricati, fossi e canali, dovrà essere di almeno 1,00 m. in modo da rendere sicura e agevole la posa dei servizi.

Art. 26

Distanze minime

Per tutte le strade e i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto o lastricati in cemento, è obbligatorio procedere al taglio del manto e della fondazione con idonea macchina a disco meccanico (disco diamantato, ecc.) oppure mediante fresatura della traccia dello scavo per tutto lo spessore del manto stradale, al fine di salvaguardare l'integrità del manto stradale stesso. E' fatto assoluto divieto della rottura a strappo della pavimentazione stradale.

Art. 27

Taglio pavimentazione

Per le strade e i marciapiedi con pavimentazione in lastricato, in acciottolato, in cubetti di porfido, ecc. si procederà alla demolizione della pavimentazione con le dovute cautele affinché sia possibile per il ripristino finale recuperare gli stessi elementi con l'ausilio di apposita documentazione fotografica.

SCAVI E TUBAZIONI

Art. 28

Attraversamenti

Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con scavatrici discontinue a cucchiaio rovescio, verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quelle zone nelle quali si è accertata l'assenza di servizi, in prossimità degli attraversamenti di altri servizi, gli scavi verranno eseguiti prevalentemente a mano.

Art. 29
Demolizione pavimentazione non asfaltate

Le dimensioni delle sezioni di scavo dovranno rispettare le dimensioni minime di 30,00 cm. di larghezza e 60,00 cm di profondità.

Art. 30
Modalità

Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal nuovo codice della strada e dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 31
Dimensione scavi

Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero derivare alla viabilità, per la realizzazione delle manomissioni in linea, nell'arco della giornata lavorativa non verranno **mai lasciati aperti tratti di scavi superiori a 50,00 ml**, commessa in sicurezza di tutta l'area. Al momento della chiusura del cantiere, dovrà essere garantito il transito in sicurezza, anche con momentaneo rinterro dello scavo, e la presenza dell'opportuna cartellonistica dei dispositivi luminosi di avvertimento o/e pericolo.

Art. 32
Segnaletica stradale

Per scavi lasciati a cielo aperto per più giorni, le modalità di gestione degli stessi, dovranno essere concordati e autorizzati dall'Ufficio Tecnico del Settore LL.PP. di questo Ente, dovranno comunque essere garantiti gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati a mezzo di opportune opere provvisorie, nei casi in cui non è stata prevista la chiusura momentanea della strada oggetto dei lavori con opportuna ordinanza, dovrà essere sempre garantita la continuità del piano viabile a mezzo di ponti di servizio o di idonee passerelle con le garanzie di sicurezza previste dal nuovo Codice della Strada e dal D. lg. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il tutto a totale carico del richiedente.

Art. 33
Lunghezza apertura scavi

Il soggetto concessionario, sceglie il materiale della tubazione, si accerta che siano state eseguite le verifiche statiche sulla stessa e individua lo spessore del piano di appoggio in traccia.

REINTERRI, MESSA IN SICUREZZA DELLA TRACCIA E RIPRISTINI FINALI

Art. 34
Scavi aperti

Sulle strade asfaltate il concessionario ha l'obbligo di sigillare la traccia dello scavo con la posa in opera di idoneo strato di binder dello spessore adeguato e nella fase temporale transitoria, tra lo scavo e i ripristini finali, di verificare e vigilare periodicamente i ripristini **al fine da eseguire le opportune ricariche** per l'eliminazione dei pericoli per la circolazione di mezzi e persone in totale sicurezza. Tali operazioni dovranno essere eseguite sempre con sigillature a raso.

Art. 35
Rinterro e ripristino provvisorio

Dopo la posa dei servizi lo scavo dovrà essere riempito fino ad un'altezza almeno pari a 20,00 cm sopra l'estradosso dell'opera, con materiali aridi sferoidali di adeguata granulometria fine,

successivamente con strati di stabilizzato adeguatamente compattati non minori di 30,00 cm, fino a raggiungere una quota che consenta il successivo livellamento del terreno per la stesura dello strato di binder, a compressione avvenuta, dello spessore non minore di 5/6 cm, il cui intervento dovrà essere documentato con foto riportante la data di esecuzione.

Art. 36 **Sottofondo su strade asfaltate**

Per le strade interessate a breve scadenza dall'intervento, da manifestazioni pubbliche, o per prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico d- Settore LL.PP. - in sede di autorizzazione, i rinterri dovranno obbligatoriamente essere immediati e realizzati anche mediante materiali atti ad una chiusura dello scavo immediata, perfettamente compatta a seconda delle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico suddetto, al fine di evitare fenomeni di cedimento degli scavi.

Art. 37 **Ripristino definitivo**

Dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore **a tre mesi**, dall'ultimazione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio il soggetto titolare dell'autorizzazione provvederà, previo accordo con l'ufficio tecnico - Settore LL.PP., in periodo idoneo, al ripristino definitivo dello scavo nel modo seguente:

1. Attraversamenti longitudinali

• Strade di larghezza inferiore o uguale a metri lineari 6,00:

– Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo 3 cm.) per la larghezza dell'intera carreggiata stradale previa fresatura della pavimentazione per una profondità di 3-4 cm. Ad opera ultimata la parte superiore della zona interessata dovrà essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

• Strade di larghezza superiore a metri lineari 6,00:

– Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo 3 cm.) per la metà dell'intera carreggiata stradale previa fresatura della pavimentazione per una profondità di 3-4 cm. Ad opera ultimata la parte superiore della zona interessata dovrà essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua.

Pozzetti, caditoie e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

• Strade di nuova realizzazione

– Se la strada oggetto dello scavo è stata asfaltata meno di tre anni prima dell'intervento, la fresatura e la riasfaltatura dovranno essere eseguite su tutta la larghezza della strada indipendentemente dalle sue dimensioni. Ad opera ultimata la parte superiore della zona interessata dovrà essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

• Scavo longitudinale eseguito al centro strada

– Nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada, indipendentemente dalla larghezza stradale, la fresatura ed il manto dovrà essere esteso a tutta la carreggiata.

2. Attraversamenti stradali trasversali:

– Il ripristino del tappeto d'usura dovrà essere steso per una larghezza di 2 (due) metri per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a m.4,50.

- Nel caso di attraversamenti stradali sia totali che parziali, in strade di sezione stradale inferiore o uguale a ml 6,00 la fresatura ed il tappetino di usura posato ad incastro senza alterare la livelletta stradale dovrà interessare tutta la larghezza stradale;
- Nel caso di attraversamenti stradali parziali, che non oltrepassano la mezzeria, in strade di sezione stradale superiore a ml 6,00 la fresatura ed il manto dovrà interessare metà carreggiata stradale;
- Nel caso di attraversamenti stradali sia totali che parziali, che oltrepassano la mezzeria, in strade di sezione stradale superiore a ml 6,00 la fresatura ed il manto dovrà interessare tutta la larghezza stradale;
- Nel caso di attraversamenti ravvicinati la fresatura ed il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata per l'intera sezione stradale se la distanza di un attraversamento e l'altro è inferiore a metri 5 (cinque);
- Nel caso di scavi in prossimità di intersezioni stradali, il ripristino definitivo dovrà essere eseguito su tutta l'intersezione, secondo le modalità impartite dall'ufficio tecnico.

Tutto quanto previsto in questo articolo può essere modificato solo a seguito di sopralluogo e stesura di un verbale congiunto con l'Ufficio Tecnico- Settore LL.PP.

Art. 38

Pavimentazioni lastricate o ammattonate

I ripristini finali si potranno effettuare, in periodi idonei di ogni anno nel rispetto dell'articolo n. 37.

Art. 39

Lavori contemporanei tra Enti diversi

Nel caso di lavori eseguiti da Enti diversi nello stesso tratto di strada, a breve tempo l'uno dall'altro, l'Ufficio Tecnico deciderà le modalità ed i tempi per i ripristini finali, in modo tale da non creare inutili sovrapposizioni.

Art. 40

Strada in lastricato o ammattonato

Nel cassonetto sarà steso uno strato di sabbia lavata sul quale verranno posati i lastroni ed i mattoni nella stessa posizione dalla quale erano stati rimossi con gli stessi criteri su descritti.

Art. 41

Pavimentazioni in cubetti di porfido, autobloccanti o acciottolato

- preparazione del piano di posa;
- posa di sabbia con eventuale aggiunta di cemento per la posa a secco dei cubetti/basoli;
- posa in opera dei cubetti riutilizzabili e di quelli di nuova fornitura con le medesime caratteristiche cromatiche e dimensionali di quelle già in opera;
- sigillatura dei giunti dei cubetti/basoli mediante scarnitura dei giunti, bitumatura a freddo con emulsione bituminosa al titolo minimo del 50% in ragione di 2 Kg/mq e sabbia, successivo spandimento di sabbione;
- sigillatura dei giunti dei cubetti/basoli effettuata a caldo mediante scarnitura dei giunti, riempimento delle fughe della pavimentazione carrabile con sabbia polimerica della ditta THORAD o prodotto equivalente.

Art. 42

Strade sterrate con ossatura

Nel cassonetto sarà steso uno strato di ghiaia grossa e ghiaietto a chiusura dello spessore di circa 20,00 cm debitamente compattato con piastra vibrante o con rullo compressore, per ricostruire

l'ossatura.

Verrà poi steso un ulteriore strato di 5,00 cm di ghiaia di fiume o brecciamme di pezzatura di 2,00 / 4,00 cm e successivamente rullato.

Art. 43

Strade sterrate senza ossatura, mulattiere e strade sterrate in genere

Sopra il terreno costipato, verrà steso uno strato di 5,00 cm di ghiaia di fiume o brecciamme di pezzatura 2,00 cm rullato, per le strade e/o stradelli provvisori, realizzate per esigenze di cantiere o altro dovrà essere previsto il ripristino ambientale e vegetale precedente all'inizio dei lavori certificabile tramite mezzo fotografico. Le dimensioni dei ripristini di cui agli articoli dal 41, 42 e 43, saranno oggetto di singole indicazioni dettate per ogni autorizzazione dall'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. di questo Ente, senza che il concessionario possa pretendere compenso o indennizzo di qualsiasi genere.

MARCIAPIEDI, CHIUSINI E GRIGLIE

Art. 44

Ripristino marciapiedi

I ripristini dovranno sempre interessare l'intera larghezza del marciapiede sino ad una larghezza di 1,50 ml e concordando con l'ufficio Tecnico – Settore LL.PP., nel caso il marciapiede abbia una larghezza maggiore di 1,50 ml comunque siano le condizioni di conservazione.

a) **preparazione del sottofondo:** rispettando la tipologia esistente, dovrà essere comunque composto da uno strato di ghiaia dello spessore di 10,00 cm debitamente compattato con piastra vibrante. Sarà successivamente steso uno strato di 10,00 cm circa di cls magro, rinforzato con rete elettrosaldata di idonea maglia e spessore, che dovrà servire come sottofondo per i vari tipi di pavimentazione.

b) **cordoli:** sempre nel rispetto della tipologia costruttiva esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.

c) **Pavimentazione:** sempre nel rispetto della tipologia costruttiva esistente, dello stesso colore, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.

Art. 45

Manutenzione pozzetti - riposizionamento

La manutenzione in sicurezza dei pozzetti esistenti e/o di nuova costruzione, è a carico dei Soggetti, Enti o Società gestori, gli stessi rimangono sempre responsabili per eventuali danni o disagi che possono avvenire a persone, animali o cose.

In caso di nuove asfaltature, l'Ente realizzatore, ha l'obbligo di informare l'Ente o Società gestore del servizio, del necessario riposizionamento in quota di chiusini o griglie esistenti, per stabilire la tecnica d'intervento.

Dove se ne presenti l'opportunità è sempre preferibile assegnare a questi ultimi il compito di eseguire in proprio i lavori, purché i tecnici interessati stabiliscano inequivocabilmente il trasferimento economico e lo sgravio delle responsabilità a carico del concessionario.

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

Art. 46

Segnaletica verticale

In caso di rimozione tecnica della segnaletica verticale, si deve provvedere alla posa in opera della segnaletica provvisoria, al termine dei lavori sarà cura e spese del Concessionario il ripristino immediato della segnaletica preesistente.

Art 47

Segnaletica orizzontale

In caso di deterioramento, la segnaletica orizzontale dovrà essere completamente ripristinata a cura e spese del Concessionario, nelle forme preesistenti e con vernice di comprovata qualità.

Art. 48

Ordinanze integrative

Gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP., e il comando della Polizia Municipale

SANZIONI

Art. 49

Sanzioni

Gli organi di Polizia Municipale incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione delle presenti disposizioni, in caso di accertate violazioni, sono tenuti ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal vigente Codice della Strada e s.m.i. ed in particolare:

- **Art. 21, C.d.S.**

- a) Comma 1: esecuzione di lavori di scavo senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;
- b) Comma 2: mancata adozione di accorgimenti necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione durante l'esecuzione dei lavori;
- c) Comma 3: irregolare delimitazione o segnalazione del cantiere, mancato uso di accorgimenti necessari alla regolazione del traffico;
- d) Comma 4: esecuzione dei lavori di scavo violando le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Sanzione pecuniaria da **Euro 866,00 a Euro 3.464,00**

Sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive realizzate, a spese del trasgressore.

- **Art. 27, C.d.S.**

- e) Comma 10: mancata esibizione in cantiere dei titoli autorizzativi;
- f) Comma 11: mancata presentazione dei titoli autorizzativi.

Sanzione pecuniaria da **Euro 87,00 a Euro 344,00**

Sanzione accessoria della sospensione dei lavori, in ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione definitiva e la conseguente sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi, rimozione delle opere abusive realizzate, a spese del trasgressore.

Fatte salve le sanzioni pecuniarie e accessorie previste e indicate nei suddetti articoli del vigente Codice della Strada, per le altre violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 25,00 a 500,00 euro**, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3/2003. s.m.i..